

Manifesto Programmatico

1. È **Allevamento Cinofilo** quella attività in cui vengono detenuti Cani di Razza, abbiano almeno 2/3 femmine e vengono prodotte Cucciolate con Iscrizione nel **Registro Genealogico** tenuto dall'Enci "o con equipollente Associazione di altra nazione"
2. Tutti gli Allevamenti di Cani di Razza, a prescindere dal numero di fattrici utilizzate per la riproduzione nell'anno o al numero di cuccioli prodotti, sono **Allevamenti Riconosciuti**;
3. Per **fattrice** si intende una femmina in età compresa tra i **16 mesi ed i 7 anni**, detenuta in Allevamento, dichiarata **idonea alla riproduzione e che abbia partorito nell'anno**;
4. Una fattrice non può riprodursi prima che siano trascorsi meno di **10 mesi** dal parto precedente;
5. Qualunque soggetto adibito alla riproduzione (**Fattrice** o **Stallone**) deve necessariamente aver depositato il proprio **DNA** presso l'ENCI "o con equipollente Associazione di altra nazione"
6. Tutti gli Allevamenti del cane di Razza devono essere in possesso di **Affisso Enci "o con equipollente Associazione di altra nazione"**, in mancanza dei requisiti stabiliti dall'Enci "o equipollente Associazione di altra nazione" (l'iscrizione è subordinata alla verifica della proprietà di due fattrici della medesima razza e di due cucciolate regolarmente registrate nel Libro genealogico) devono comunicare alla Autorità Veterinaria che si tratta di attività propedeutica alla richiesta dell'Affisso Enci;
7. Presso le Autorità Veterinarie dovrà essere tenuto un "**Registro degli Allevatori**" utile a verificare l'iscrizione all'Anagrafe Canina regionale della Cucciolata;
8. Le cucciolate di cani di razza devono essere tutte registrate presso l'Enci "o presso equipollente Associazione di altra nazione" con le modalità e le tempistiche previste dall'Ente (Modello A e B) e in fase di registrazione all'Anagrafe Canina Regionale il nome del cucciolo deve comprendere l'Affisso dell'Allevamento e deve essere Allegata ricevuta della presentazione de Modello A presentato in Enci (fatto salvo la condizione di cui al Punto 6);
9. L'attività di Allevamento non è **obbligatoriamente** una attività Agricola a prescindere dal numero di Fattrici e/o di cuccioli prodotti nell'anno (modificare Legge 349 del 23 agosto 1993) a meno che non sia svolta da Aziende Agricole o Piccoli Agricoltori, e in quanto tale non necessità di un terreno agricolo;
10. Le competenti Autorità Veterinarie, in fase di **Nulla Osta** dovranno verificare che l'Organizzazione operativa/infrastrutturale che l'allevatore si è data è rispondente alla tutela ed al benessere animale ed alla gestione della riproduzione;
11. La vigilanza sulle Cucciolate spetta all'ENCI quale depositario del Registro Genealogico;
12. pur nel rispetto dell'Autonomia delle Regioni, queste non devono produrre normative che creino differenze da Regione a Regione innescando concorrenze a livello nazionale (**serve una Legge Quadro**).
13. Tutti coloro che a titolo diverso accoppiano soggetti in possesso di Pedigree e non hanno Affisso Enci "o con equipollente Associazione di altra nazione" o non hanno dichiarato presso le Autorità Veterinarie che si tratta di cucciolata preventiva alla richiesta di Affisso (intenzione di Allevare) sono attività di "Hobby" e non possono definirsi **Allevamenti/Allevatori**;
14. Questo Gruppo si oppone alla vendita di cuccioli presso attività commerciali diverse dagli Allevamenti Riconosciuti e si impegna a svolgere attività di informazione presso le famiglie adottanti, così come intende promuovere anche una Legge che ne vieti la Vendita.